

Convenzione delle Alpi Piattaforma Agricoltura di montagna

AGRICOLTURA DI MONTAGNA

SEGNALI ALPINI 8





















IMPRINT

Editore

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi Herzog-Friedrich-Straße 15, A-6020 Innsbruck, Austria Sede distaccata operativa: Viale Druso / Drususallee 1, I-39100 Bolzano / Bozen, Italia

www.alpconv.org info@alpconv.org

Traduzione: INTRALP

Grafica: KULTIG Werbeagentur

Stampa: Südtirol Druck

Foto:

Franco Benetti, Mauro Bertolini, BMLFUW/Alexander Haiden, Alain Castan, Luca De Marchi, Beate Dorau, Stefan Krösbacher, Lorenzo Leoni, Piattaforma Agricoltura di montagna, Špela Prelc, Felice Salvati

© Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, 2017

ISBN 9788897500483



Climate Partner o climaticamente neutrale

Stampa | ID 11190-1708-1002



AGRICOLTURA DI MONTAGNA

SEGNALI ALPINI 8



PREFAZIONE

del Ministro federale austriaco competente in materia di agricoltura di montagna

Lo spazio culturale, economico e di vita alpino è un ecosistema non solo straordinariamente vario, ma anche estremamente fragile. Nonostante gli sforzi profusi da noi uomini per conservarlo, le conseguenze dei cambiamenti climatici e dei diversi utilizzi pongono questi territori di fronte a grandi sfide. La cooperazione di tutti gli stati che insistono su tale territorio non è mai stata così importante e alla Convenzione delle Alpi, istituita più di 25 anni fa, spetta un ruolo chiave in tale contesto.

La sua operatività trasversale ha consentito una proficua cooperazione tra diversi settori, come agricoltura, ambiente e turismo. In tal senso abbiamo scelto per la Presidenza austriaca della Convenzione delle Alpi il motto "Protezione e utilizzo". Già la prima riunione della Piattaforma Agricoltura di montagna ha dimostrato quanto ogni stato alpino debba confrontarsi con sfide individuali: ciò che in uno stato esiste da tempo non può essere semplicemente esteso ad altri. Dobbiamo sostenerci a vicenda, imparare gli uni dagli altri e procedere nella stessa direzione.

Se intendiamo sviluppare la nostra agricoltura di montagna in modo sostenibile, dobbiamo collegare tra di loro, nel modo più efficace possibile, tutti gli ambiti. Un paesaggio naturale e rurale intatto è di importanza fondamentale per tutti, dalla biodiversità al turismo. Con la Piattaforma Agricoltura di montagna si intende dare volutamente risalto agli imponenti servizi resi dai contadini. Il loro contributo per uno spazio alpino vivibile va ben al di là delle classiche funzioni dell'agricoltura.

Nella Convenzione delle Alpi, i diversi ambiti interagiscono in maniera ottimale, come dimostrano i risultati conseguiti in anni di dibattiti. I documenti che seguono fungono anche da modelli, che consentono di riunire e intrecciare con successo sostenibilità, ecologia, economia, nonché la dimensione socioculturale. Anche se possiamo cogliere solo una piccola frazione del ruolo multifunzionale che l'agricoltura di montagna svolge, essa contribuisce in misura determinante a rendere le Alpi uno spazio naturale, economico e culturale vitale e vivibile, e a svilupparlo in maniera sostenibile.

Andrä Rupprechter

Ministro federale per l'agricoltura, le foreste, l'ambiente e le risorse idriche



PREFAZIONE

del Segretario generale della Convenzione delle Alpi

Un'agricoltura di montagna sostenibile e multifunzionale costituisce la spina dorsale della vita nelle Alpi: incide sugli aspetti economici, sociali, demografici e culturali delle popolazioni alpine e sui fattori ecologici e morfologici dell'ambiente alpino. Per non parlare della necessità primaria dei residenti che essa soddisfa: il bisogno di cibo. Allo stesso tempo, l'agricoltura di montagna è caratterizzata da problematiche specifiche e solleva questioni più delicate rispetto all'agricoltura di pianura. Richiede pertanto particolare attenzione e politiche dedicate, secondo un approccio integrato.

L'agricoltura di montagna è stata al centro di numerose attività della Convenzione delle Alpi: dall'approvazione del Protocollo sull'Agricoltura di montagna alla creazione di una Piattaforma dedicata e all'adozione della Dichiarazione sull'Agricoltura di montagna, che ne sottolinea funzioni e obiettivi nelle Alpi nonché gli impegni delle Parti contraenti per sostenerla.

L'agricoltura di montagna è uno dei motori della green economy delle Alpi: è in grado di promuovere lo sviluppo economico regionale e di migliorare le condizioni di vita degli abitanti nelle Alpi, garantendo al contempo la protezione ecologica e la salvaguardia dell'ambiente.

Per tutti questi motivi, il presente documento arriva al momento giusto: propone un approccio all'agricoltura di montagna che privilegia i prodotti di qualità sostenuti da marchi e certificazioni, che si concentra sulla creazione di filiere locali e che è intrinsecamente sostenibile e basato sulle persone. Questi sono i fattori chiave per la promozione dell'agricoltura di montagna, ma sono necessari ulteriori iniziative e un approccio internazionale per coordinare gli sforzi degli Stati in questi settori.

Ambasciatore Markus Reiterer

Segretario generale della Convenzione delle Alpi





INDICE

Prefazione	4
La Piattaforma Agricoltura di montagna della Convenzione delle Alpi	8
Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna	0
Dichiarazione Agricoltura di montagna	9
Risultati dei dibattiti della Piattaforma Agricoltura di montagna sul complesso tematico commercializzazione/qualità/etichettatura	<u>?</u> 1
Agricoltura di montagna sostenibile - Presupposto per la vivibilità dello spazio alpino	23
Contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza alimentare nel perimetro della Convenzione delle Alpi Statement della Piattaforma Agricoltura di montagna	27



LA PIATTAFORMA AGRICOLTURA DI MONTAGNA DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI

Organizzare e garantire i servizi resi dall'agricoltura di montagna è uno degli ambiti tematici centrali della Convenzione delle Alpi sin dai suoi esordi. Il Protocollo Agricoltura di montagna (vedi p.10) rappresenta pertanto il quadro di riferimento per il dibattito su questa tematica in seno alla Convenzione delle Alpi. Le attività internazionali si prefiggono lo scopo di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura del territorio alpino (art. 1 del Protocollo).

La Piattaforma Agricoltura di montagna delle Convenzione delle Alpi, presieduta dall'Austria, è stata istituita a Brdo, in Slovenia, nel marzo 2011, in occasione della XI Conferenza delle Alpi. La riunione costituente della Piattaforma ha avuto luogo a Vienna, il 6-7 giugno 2011.

Durante il primo mandato della Piattaforma, sono stati stabiliti gli obiettivi principali delle attività della Convenzione delle Alpi nell'ambito dell'agricoltura di montagna: raccolta e analisi dei servizi resi alla società dall'agricoltura di montagna e delle relative interazioni, analisi del fattore uomo nell'agricoltura di montagna, nonché analisi di opzioni per la commercializzazione, la qualità e l'etichettatura dei prodotti specificatamente alpini. La Dichiarazione Agricoltura di montagna del 2011 (vedi p.19) riassume i servizi resi dall'agricoltura di montagna e invita le istituzioni regionali, nazionali ed europee che si occupano del riassetto della Politica Agricola Comune (PAC) ai diversi livelli decisionali a tenere sufficientemente e adeguatamente conto degli obiettivi e delle esigenze di sviluppo dell'agricoltura alpina previsti dal Protocollo agricoltura di montagna, che costituiscono, tra l'altro, parte integrante del vigente diritto europeo.

Il complesso tematico commercializzazione/qualità/etichettatura (vedi p.21) offre l'opportunità di legare più strettamente i servizi specifici dell'agricoltura di montagna ai meccanismi di mercato e di contribuire al superamento degli svantaggi produttivi delle zone montane. Con il primo testo di raccomandazione (2013) il dibattito della Piattaforma si è concluso stabilendo i presupposti che i prodotti devono soddisfare per poter riportare la dicitura "di montagna". In seguito, nel 2014, la Piattaforma ha redatto il documento "Agricoltura di montagna sostenibile. Presupposto per la vivibilità dello spazio alpino" (vedi p.23), concludendo i lavori sulle priorità del primo mandato. Tale documento pone le basi per elaborare visioni e modelli per una gestione funzionante e sostenibile dello spazio di vita alpino.

Le priorità successive, scelte con il mandato 2013-2014, si riferivano all'analisi del contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza e alla sovranità alimentari, all'interazione tra agricoltura di montagna ed energia, e all'ottimizzazione di cooperazione, partenariati e partecipazione. Queste tre priorità sono state mantenute anche per il mandato 2015-2016. Nel 2016, la XIV Conferenza delle Alpi ha adottato lo Statement della Piattaforma sul "Contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza alimentare nel perimetro della Convenzione delle Alpi" (vedi p.27). Tale documento riconosce che i concetti di sicurezza alimentare e sovranità alimentare hanno un'importanza primaria per l'agricoltura di montagna e procedono di pari passo. Il testo esamina l'importante contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza alimentare nei paesi della Convenzione delle Alpi e sottolinea come l'agricoltura di montagna multifunzionale abbia una rilevanza di portata nazionale. Date le difficoltà colturali naturali, occorre prevedere un riconoscimento e una compensazione dei servizi multifunzionali.

Ora, conclusi i lavori su queste tematiche, la Piattaforma si sta occupando del rapporto tra agricoltura di montagna ed energia, del ruolo di cooperazioni e partenariati, nonché dei servizi ecosistemici garantiti dall'agricoltura di montagna. Le priorità si riferiscono quindi agli aspetti ecologici, sociali e politici e, di conseguenza, a una valutazione complessiva delle condizioni e delle opportunità dell'agricoltura di montagna.

I documenti pubblicati nel presente prospetto illustrano il lavoro



della Piattaforma Agricoltura di montagna sulla base delle principali dichiarazioni e dei suoi risultati operativi prodotti nel periodo preso in esame e adottati dai Ministri. Essi sottolineano la rilevanza delle misure internazionali nel quadro della Convenzione delle Alpi affinché si riconosca l'importanza dell'agricoltura di montagna e si preservi il suo ruolo multifunzionale.



Membri partecipanti alla sesta riunione della Piattaforma Agricoltura di montagna della Convenzione delle Alpi, 26-27 settembre 2013, Galtür (AT).



PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991 NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA1

PROTOCOLLO "AGRICOLTURA DI MONTAGNA"

Preambolo

La Repubblica d'Austria, la Repubblica francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato di Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

coscienti della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose;

consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura;

in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni;

consapevoli che metodi e intensità degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine;

riconosciuto che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane;

convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati Alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici;

hanno convenuto quanto segue:

¹ Protocollo di Attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'Agricoltura di montagna, in breve Protocollo Agricoltura di Montagna, entrato in vigore il 18 dicembre 2002.



Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1 Finalità

- 1. Il presente Protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della popolazione e al mantenimento di attività economiche sostenibili, specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonché alla cultura nel territorio alpino.
- Nell'attuazione del presente Protocollo, le Parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna.

Articolo 2 Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.

Articolo 3 Impegni fondamentali nel contesto economico complessivo

Le Parti contraenti concordano sulla necessità di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date:

- a) l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente Protocollo, in particolare nelle zone montane;
- b) interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale.

Articolo 4 Ruolo degli agricoltori

Le Parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. Gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane.

Articolo 5 Partecipazione degli enti territoriali

- 1. Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonché delle misure conseguenti.
- 2. Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6 Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;



c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti

di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonché tra i media.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 7 Incentivazione dell'agricoltura di montagna

- 1. Le Parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. Le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare.
- 2. Il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni.





Articolo 8 Pianificazione territoriale e paesaggio rurale

- Le Parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
- Affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilità dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti.
- 3. In questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione.
- 4. Misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione.

Articolo 9 Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

Le Parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura.

Articolo 10 Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

1. Le Parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile, rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale. Perciò occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente.

- 2. In corrispondenza con quanto sopra stabilito, bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi.
- Inoltre, si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversità genetica degli allevamenti e delle colture.

Articolo 11 Commercializzazione

- 1. Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.
- 2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità a tutela sia dei produttori sia dei consumatori.

Articolo 12 Limitazioni della produzione

Le Parti contraenti intendono tener conto, nell'introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente.

Articolo 13 Economia agricola e forestale come unità

Le Parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. Esse promuovono consequentemente:

- a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura;
- b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio;



 c) una regolamentazione dell'attività di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo.

Articolo 14 Ulteriori fonti di reddito

Riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le Parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale.

Articolo 15 Miglioramento delle condizioni di vita e lavoro

Le Parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. I relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. Ciò vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonché l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari.

Articolo 16 Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo per l'agricoltura di montagna.





Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 17 Ricerca e osservazione

- Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.
- 2. Esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonché applicando i relativi risultati nell'attività di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura.
- 3. Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.
- 4. In relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna.
- 5. Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. Ciò riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e infrastrutturali dei siti, nonché la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della Convenzione delle Alpi e del presente Protocollo.
- 6. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.

Articolo 18 Formazione e informazione

- 1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.
- 2. Esse favoriscono in particolare:
- a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. L'offerta di formazione in generale sarà articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura;
- b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse.
- 3. Sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato.



Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 19 Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 20 Controllo del rispetto degli obblighi

- 1. Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.
- 2. Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

- 3. Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
- La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 21 Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

- 1. Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.
- 2. A questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. Possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico.





Capitolo V

Norme finali

Articolo 22 Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

- 1. Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.
- Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.
 Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.
- Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 23 Firma e ratifica

- 1. Il presente Protocollo è depositato per la firma da parte degli Stati firmatari della Convenzione delle Alpi e della Comunità Europea, il 20 dicembre 1994 nonché dal 15 gennaio 1995 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.
- 2. Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
- 3. Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 24 Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Chambéry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.



Allegato

Temi prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18

Ricerca:

Definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonché delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti.

Verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (UE/PAC, Stati, Regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilità sociale e ambientale).

Valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonché delle loro possibilità di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane.

Metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualità dei prodotti agricoli delle zone montane.

Ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversità delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con l'ambiente.

Formazione:

Assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti.

Gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonché alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo.

Presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente.

I media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino.



DICHIARAZIONE AGRICOLTURA DI MONTAGNA²

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi,

in conformità alla Convenzione del 7 novembre 1991 per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) e in applicazione del Protocollo Agricoltura di montagna, in base ai quali si sono impegnate ad assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile (economico, ecologico e sociale) del territorio alpino,

coscienti della propria responsabilità di salvaguardare, nell'interesse generale, la gestione dei paesaggi antropizzati tradizionali e un'agricoltura adatta ai siti e rispettosa dell'ambiente, nonché di incentivarle tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose,

consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche in futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altre zone,

convinte che la popolazione locale debba essere in grado di definire le proprie prospettive di sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale,

convinte che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura,

in considerazione del significato che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino e dell'indispensabile contributo con cui, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione

e alla cura del paesaggio antropizzato, tra l'altro anche per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosione, valanghe e inondazioni,

consapevoli che metodi e intensità di gestione agricola esercitano un'influenza determinante su natura e paesaggio e che il paesaggio antropizzato, coltivato in modo sostenibile, riveste una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine,

riconosciuto che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche topografiche e climatiche delle zone montane,

convinte che determinati problemi possano essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedano misure comuni degli Stati alpini e che occorrano, in particolare, misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, a livello sia nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio dall'applicazione di parametri esclusivamente economici,

nella consapevolezza che i progressivi mutamenti delle condizioni generali della politica agricola, provocati dalla globalizzazione, dai cambiamenti climatici e dall'evoluzione demografica, pongono l'agricoltura di montagna di fronte a grandi sfide di natura economica, ecologica e sociale, al cui superamento la Politica Agricola Comune (PAC) deve contribuire in maniera determinante,

- perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in conformità alle diverse condizioni dei
 siti, un'incentivazione dell'agricoltura di montagna, tenendo
 conto delle naturali caratteristiche sfavorevoli dei siti, nonché
 un sostegno particolare alle aziende che garantiscono una
 coltivazione minima sostenibile in siti estremi,
- riconoscono la dimensione europea delle zone montane quale spazio di vita, di attività economiche e ricreative e di biodiversità, sostengono un solido secondo pilastro della PAC con misure adeguatamente finanziate, volte a fornire agli agricoltori

² Dichiarazione Agricoltura di montagna, redatta dalla Piattaforma, adottata dal Comitato permanente nella sua 47esima riunione tenutasi a Lucerna il giorno 11 ottobre 2011, ed inviata ai competenti organi UE il 18 ottobre 2011, in vista del futuro della PAC dopo il 2013.



di montagna un sostegno che consenta loro di attuare una gestione sostenibile, e approvano la possibilità di creare, nel suo ambito, un sottoprogramma "zone montane",

- si esprimono a favore di una coerente attuazione degli obiettivi e provvedimenti, previsti nel quadro della PAC, con una sufficiente flessibilità a livello nazionale e regionale, nonché della garanzia dei servizi sociali auspicati, affinché siano evitati conflitti di interessi,
- convengono che il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce, nell'interesse generale, alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e antropizzato, alla biodiversità alpina e alla prevenzione dei rischi naturali, e che esula dal normale quadro degli obblighi, venga equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni,
- si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane ed in particolare sui alpeggi, di metodi di coltivazione adatti ai siti e in sintonia con la natura, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli che si distinguono per i metodi di produzione tipici della regione, originali e rispettosi dell'ambiente,
- concordano che gli allevamenti adatti ai siti e limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale
 dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito e di
 ricavo, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale,

- si impegnano a creare condizioni favorevoli di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura di montagna, a promuovere la realizzazione di nuovi e innovativi prodotti e sostengono l'opportunità di introdurre a livello di Unione Europea (UE) un marchio di protezione per i prodotti dell'agricoltura di montagna, evidenziando il diritto dell'uomo d'impostare i propri sistemi agricoli e alimentari,
- riconoscono la valenza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e, per sostenerle, si impegnano a promuovere la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito e di ricavo nelle zone montane, soprattutto nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale e la gestione sostenibile dei boschi, il turismo, il settore alberghiero e la ristorazione, l'artigianato, per la conservazione di aziende gestite a titolo principale o accessorio, in sintonia con la preservazione del paesaggio naturale e antropizzato e
- invitano le istituzioni europee, regionali e nazionali che si occupano del riassetto della Politica Agricola Comune ai diversi livelli decisionali a tenere sufficientemente e adeguatamente conto degli obiettivi dell'agricoltura alpina previsti dal Protocollo Agricoltura di montagna, che costituiscono, tra l'altro, parte integrante del vigente diritto europeo e a incentivare soprattutto i metodi di gestione attenti alla salvaguardia delle risorse e caratteristici del luogo e, considerata l'importanza delle prestazioni per la biodiversità e la cura del paesaggio alpini, a tenere contemporaneamente conto, a scopo di integrazione, anche delle richieste degli altri Protocolli della Convenzione delle Alpi.



RISULTATI DEI DIBATTITI DELLA PIATTAFORMA AGRICOLTURA DI MONTAGNA SUL COMPLESSO TEMATICO COMMERCIALIZZAZIONE/QUALITÀ/ETICHETTATURA³

Contesto

Ai sensi dell'articolo 11 Protocollo Agricoltura di montagna (in vigore dal 18 dicembre 2002):

- 1. "Le Parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali.
- 2. La promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori."

In virtù della Dichiarazione "Agricoltura di montagna", le Parti contraenti:

"[...] si impegnano [...] a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli che si distinguono per i metodi di produzione tipici della regione, originali e rispettosi dell'ambiente;

[...] si impegnano a creare condizioni favorevoli di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura di montagna, a promuovere la realizzazione di nuovi e innovativi prodotti e sostengono l'opportunità di introdurre a livello di UE un marchio di protezione per i prodotti dell'agricoltura di montagna, evidenziando il diritto dell'uomo d'impostare i propri sistemi agricoli e alimentari [...] "

Gli Stati regolamentano, in parte a livello nazionale, l'utilizzo della denominazione "montagna". Queste norme valgono tuttavia solo per i prodotti realizzati nel rispettivo paese, laddove in questo ambito non esista alcuna norma riconosciuta a livello internazionale o un accordo tra gli Stati. Per aumentare il grado di tutela dei prodotti dell'agricoltura di montagna, un'ulteriore regolamentazione per mezzo della Convenzione delle Alpi è di fondamentale importanza, coordinandola con le attività a livello europeo.

Introduzione

I prodotti della regione di montagna rispecchiano le specifiche condizioni di produzione e le caratteristiche paesaggistiche conseguenti all'antropizzazione della regione di montagna e racchiudono un elevato potenziale d'identificazione.

Al fine della delimitazione, si è stabilito di prendere in considerazione l'esistente contesto regionale, in linea con le attività attualmente in corso a livello europeo.

³ Risultati dei dibattiti della Piattaforma Agricoltura di montagna sul complesso tematico commercializzazione/qualità/etichettatura, inclusi i requisiti per l'utilizzo del marchio "di montagna": Redatto ed adottato dalla Piattaforma nel corso delle sua quarta riunione, 25-26 qiugno 2012, per la XIII Conferenza Ministeriale di Torino, Italia.



Prodotti dell'agricoltura di montagna

Il termine "montagna" e le denominazioni che lo contemplano, comprese le rispettive traduzioni, possono essere utilizzati per designare prodotti dell'agricoltura di montagna, nei documenti aziendali e a fini pubblicitari qualora:

- i prodotti sono stati ottenuti nella regione di montagna⁴,
- la lavorazione avviene nella regione di montagna o nelle immediate vicinanze⁵;
- le materie prime impiegate, che determinano il prodotto, provengono dalla regione di montagna;
- le materie prime utilizzate, che non determinano il prodotto, laddove disponibili, provengono dalla regione di montagna;
- i ruminanti vengono foraggiati prevalentemente con foraggio grezzo che, se disponibile, proviene dalla regione di montagna;
- i prodotti sono ottenuti secondo procedure rispettose delle risorse, dell'ambiente e degli animali e gli animali da macello per la produzione di carne e preparati a base di carne hanno trascorso almeno gli ultimi due terzi della loro esistenza nella regione di montagna.

Certificazione e controllo

Il rispetto dei requisiti dovrà essere garantito a tutti i livelli della produzione, della lavorazione e della commercializzazione

sulla base di strumenti esistenti a livello nazionale e secondo le leggi vigenti.

Clausola transitoria

Il termine "montagna" nonché le denominazioni che lo contemplano, comprese le rispettive traduzioni, finora utilizzati per i prodotti dell'agricoltura di montagna e alpestre possono essere impiegati per un ulteriore e adeguato periodo di tempo. Dopodiché devono adempiere le condizioni fissate per i prodotti dell'agricoltura di montagna.

Prospettive

Le presenti raccomandazioni della Piattaforma Agricoltura di montagna costituiscono la base per una tutela in tutto lo spazio alpino nonché una migliore commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura di montagna.

La tutela dei prodotti dell'agricoltura di montagna integra gli strumenti esistenti per i prodotti dell'agricoltura biologica nonché per i prodotti di Denominazione d'Origine Protetta (DOP) e quelli di Indicazione Geografica Protetta (IGP), che a loro volta sono di grande importanza per l'agricoltura di montagna.

Il passo successivo sarebbe la creazione di un marchio alpino di origine controllata e garantita, per differenziarsi in modo chiaro dai prodotti provenienti da altre aree. In questo caso bisognerebbe mettere in particolare risalto la qualità dei prodotti dell'agricoltura di montagna e prevedere una strategia di marketing mirata.

Vista la grande importanza della produzione biologica si dovrebbero intraprendere tutte le misure adeguate affinché la percentuale di coltivazione biologica nell'agricoltura di montagna aumenti ulteriormente.

⁴ La delimitazione del perimetro della Convenzione delle Alpi è basata su unità amministrative diverse e presenta quindi alcune imprecisioni.

⁵ La definizione delle unità amministrative è di competenza delle Parti contraenti.



AGRICOLTURA DI MONTAGNA SOSTENIBILE PRESUPPOSTO PER LA VIVIBILITÀ DELLO SPAZIO ALPINO⁶

Situazione iniziale

Il contributo di un'agricoltura di montagna multifunzionale alla conservazione e allo sviluppo delle regioni alpine è indiscusso. La produzione di materie prime ed alimentari di elevata qualità, la protezione dai pericoli naturali, la conservazione e l'ulteriore sviluppo di paesaggi antropizzati tipici e la salvaguardia della biodiversità hanno un'influenza considerevole sulla società locale, sulla cultura nonché sulla struttura economica nello spazio alpino. Per garantire il futuro e il potenziale economico dell'agricoltura di montagna, oltre ad uno spiccato spirito d'iniziativa e a una strategia di tipo imprenditoriale, sono necessari un programma mirato di sviluppo dello spazio rurale e un sistema di incentivazione differenziato, sempre tenendo conto delle particolari sfide, dei continui cambiamenti e dei punti di forza delle zone alpine.

Gli stanziamenti finanziari sono in primo luogo a discrezione dei singoli Stati membri/regioni. Occorre lavorare a prodotti e servizi innovativi a lungo termine e maggiormente orientati verso il mercato per contrastare il trend di abbandono dell'agricoltura e di spopolamento delle aree alpine. L'agricoltura di montagna, tuttavia, non va vista come un elemento a sé stante, ma si dovrebbero tenere in maggior conto le sue interazioni con altri settori, quali la protezione

della natura, il turismo, l'artigianato, la silvicoltura e l'energia. In questo senso, l'innovazione ricopre un ruolo determinante e non si intendono solo le novità tecnologiche, ma in particolare la scelta di forme di organizzazione, di commercializzazione e di comunicazione più adatte. Oltre alla produzione di generi alimentari, oggi si dà sempre più peso alla conservazione dell'attrattività dello spazio alpino.

In questo senso, gli elementi presentati di seguito rappresentano il risultato provvisorio della discussione della Piattaforma Agricoltura di montagna, in cui sono state considerate le fonti disponibili, quali per esempio il protocollo Agricoltura di montagna della Convenzione delle Alpi, la Dichiarazione varata dalla Piattaforma ed approvata l'11 ottobre 2011 dal Comitato permanente della Convenzione delle Alpi, la Dichiarazione di Oberammergau dell'11 aprile 2011, le richieste dell'Alleanza per l'agricoltura e la protezione della natura nello spazio alpino dell'aprile 2012 o la pertinente documentazione sull'impostazione della futura PAC.

6 Agricoltura di montagna sostenibile. Presupposto per la vivibilità dello spazio alpino. Documento di prospettiva con gli approcci per le visioni e le linee guida per una gestione sostenibile e funzionante: Redatto ed adottato dalla Piattaforma nel corso delle sua settima riunione, 3-4 luglio 2014, per la XIII Conferenza Ministeriale di Torino, Italia.





Mantenimento e potenziamento della vita economica, sociale e culturale nelle regioni di montagna

Ecologia

- Messa a disposizione di servizi ecosistemici nelle regioni montane, in particolare per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione dai pericoli naturali, la salvaguardia della fertilità del suolo, la conservazione e la cura del variegato paesaggio antropizzato, tipico della regione di montagna, e la conservazione della biodiversità.
- Mantenimento di strutture aziendali funzionali che consentano di realizzare un'agricoltura di montagna capace di gestire le risorse in modo parsimonioso e di adequarsi al cambiamento climatico.

Economia

- 1. Mantenimento del potenziale produttivo necessario all'approvvigionamento della popolazione.
- Riconoscimento e salvaguardia del contributo imprescindibile dell'agricoltura di montagna ad una produzione di derrate

- alimentari sicure e varie, ottenute nel rispetto dell'ambiente e degli animali.
- 3. Messa a disposizione di un'offerta di servizi tipici delle aree montane.
- 4. Sviluppo di nuovi prodotti e servizi, in un'ottica di diversificazione, allo scopo di ottenere un maggiore valore aggiunto nonché occupazione.

Società

- 1. Contributo al mantenimento delle strutture decentrate al fine di dare alla popolazione locale uno spazio rurale vitale e dotato di prospettive future, per contrastare lo spopolamento.
- 2. Rafforzamento della consapevolezza e della comprensione per il ruolo dell'agricoltura di montagna come luogo di apprendimento autentico per la società.

Affermazione della regione di montagna come modello per uno sviluppo sostenibile, compreso il trasferimento di know-how e tecnologie necessario a tale scopo

Ecologia

- Salvaguardia dei terreni coltivati e della biodiversità tramite una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse, come condizione di produzione dell'agricoltura di montagna, spazio vitale per la popolazione e base per un turismo naturalistico nelle zone di montagna.
- Valorizzazione del contributo dell'agricoltura di montagna ad una gestione delle coltivazioni rispettosa delle risorse e adatta alla particolarità dei siti.
- 3. Promozione di un'economia sostenibile che punti alla riduzione delle emissioni di gas serra e al tempo stesso contribuisca all'adattamento al cambiamento climatico.

Economia

- Estensione della produzione e commercializzazione di prodotti di origine regionale di elevata qualità, etichettati come tali e a prezzi congrui.
- Potenziamento del ruolo dell'agricoltura di montagna quale partner indispensabile di cooperazione, per esempio dell'artigianato, del commercio e dei comuni, tenendo in debita considerazione le particolari strutture e la loro messa in rete.
- Creazione e affermazione di un marchio alpino con garanzia di origine e qualità controllata per differenziarsi chiaramente dai prodotti di altre regioni ed ottenere una maggiore creazione di valore.



Società

- 1. Riconoscimento del diritto alla sovranità alimentare e allo sviluppo sostenibile autonomo dello spazio alpino.
- 2. Contributo alla mitigazione degli effetti del cambiamento demografico e dello spopolamento delle regioni montane.
- 3. Sensibilizzazione degli agricoltori in relazione al loro contributo attivo allo sviluppo sostenibile e alla loro possibilità di fornire servizi alla società.

Salvaguardia delle aziende agricole attraverso la creazione di condizioni favorevoli alla loro operatività ed economicità

Ecologia

- Creazione e mantenimento di sistemi di incentivi mirati, ai fini di una produzione sostenibile anche in considerazione del cambiamento climatico.
- Potenziamento della cooperazione ed intensificazione dei partenariati con altri settori, quali la protezione della natura, l'economia ambientale, l'idroeconomia, il turismo, la gastronomia, il commercio e l'artigianato.
- 3. No alle coltivazioni di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle aree di montagna, ai brevetti biologici e ai cloni animali.

Economia

- Rispetto delle peculiarità del sistema economico "agricoltura di montagna", per esempio tramite progetti di marchio volti alla promozione delle vendite dei prodotti di montagna oppure standard tecnici e obblighi d'informazione.
- 2. Strutturazione e rafforzamento del ruolo dell'agricoltura di montagna nelle filiere di creazione valore regionali.

Società

- Rafforzamento dell'accettazione di misure e programmi promuovendo i servizi che l'agricoltura di montagna fornisce alla società.
- Coinvolgimento e inserimento nei processi decisionali e partecipativi.
- 3. Potenziamento della formazione e dell'aggiornamento professionale, della consulenza, della ricerca e dello sviluppo di tecnologie adeguate, nonché della necessaria messa in pratica delle conoscenze, in particolare tramite progetti transregionali e transfrontalieri e il networking.
- Messa a disposizione, salvaguardia e ulteriore sviluppo di infrastrutture e servizi di base adeguati, per esempio in ambito scolastico, nel trasporto pubblico o nel campo delle moderne tecnologie informatiche.
- 5. Rendere possibile una formazione poliedrica dei giovani.
- Garantire la successione delle aziende agricole nonché sostenere in modo particolare le costituzioni di nuove aziende.

Interazioni con la politica agraria

Per quanto concerne la politica agraria e alla luce degli svantaggi naturali, nelle condizioni attuali, senza speciali incentivi è impossibile mantenere le coltivazioni nelle aree montane. Pertanto occorre sfruttare le possibilità e i margini offerti dalla politica agraria per rafforzare l'agricoltura di montagna, mediante:



- un'organizzazione dei pagamenti diretti che tenga conto delle esigenze dell'agricoltura di montagna,
- pagamenti straordinari destinati alle aree svantaggiate,
- una maggiore ponderazione del budget dei servizi dell'agricol-
- tura di montagna per le aree rurali e l'ambiente, di pari passo con una concentrazione dei fondi, nonché
- la promozione dei piccoli e dei giovani agricoltori.

Conclusioni

L'agricoltura di montagna è integrata particolarmente nelle strutture regionali ed è collegata strettamente con altri settori economici. La conservazione delle coltivazioni nelle regioni montane alpine rappresenta un importante interesse sociale e da essa dipende anche la qualità della vita della popolazione non direttamente coinvolta nell'agricoltura, nonché l'attrattività di queste zone per i turisti. Come dimostrano anche le attività a favore di una Strategia Macroregionale per lo Spazio Alpino (EUSALP), le Alpi con la loro agricoltura di montagna hanno una dimensione europea e in quanto spazio vitale, economico, ricreativo e habitat di biodiversità sono di interesse paneuropeo.

Affinché l'agricoltura di montagna possa svolgere le sue molteplici funzioni e la visione qui abbozzata possa diventare realtà sono necessarie le condizioni quadro elencate nonché relative misure nelle politiche agrarie della UE e degli Stati alpini. Una periodica valutazione delle politiche agrarie degli Stati alpini ne costituisce la base. Il futuro dell'agricoltura di montagna dipende in larga misura dalla collaborazione di tutte le forze sociali che si impegnano a favore di uno sviluppo sostenibile delle aree montane. Un ruolo particolare, tuttavia, dovrà essere sostenuto dagli gli stessi attori, ovvero gli agricoltori di montagna nello spazio alpino.





CONTRIBUTO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA ALLA SICUREZZA ALIMENTARE NEL PERIMETRO DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI

STATEMENT DELLA PIATTAFORMA AGRICOLTURA DI MONTAGNA⁷

Introduzione

In tutto il mondo, agricoltura, produzione e distribuzione di alimenti e sicurezza alimentare devono far fronte ad importanti sfide. Le ragioni risiedono nell'incremento demografico e nei cambiamenti nelle abitudini alimentari come il crescente consumo di carne nei paesi asiatici e la domanda di alimenti regionali, biologici e di elevata qualità in Europa. Gli effetti dei cambiamenti climatici e la competizione per l'utilizzo del suolo tra produzione agroalimentare e produzione di materie prime rinnovabili (p.es. biocombustibili), nonché la crescente domanda di superfici per infrastrutture, attività industriali e insediative, aggravano ulteriormente la situazione.

I concetti di sicurezza alimentare e sovranità alimentare hanno un'importanza primaria per l'agricoltura di montagna e procedono di pari passo. Da un lato, l'agricoltura nelle Alpi contribuisce alla sicurezza alimentare e alla sovranità alimentare poiché produce alimenti sostenibili e regionali, non solo per i quasi 14 milioni di abitanti del perimetro della Convenzione delle Alpi, ma anche per l'intero territorio nazionale di ogni paese. Dall'altro e non da ultimo, occorre preservare le attività agricole in queste regioni in quanto assolvono importanti funzioni che vanno al di là della produzione alimentare, p.es. la conservazione del paesaggio antropizzato e della varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Il presente documento intende offrire un quadro d'insieme del contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza alimentare nei paesi della Convenzione delle Alpi e fornire i dati circa le quantità prodotte di alcuni alimenti provenienti dalle aree montane. Il documento illustrerà inoltre l'importanza generale della produzione agroalimentare nello spazio alpino.

A tale proposito occorre tenere conto del contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza alimentare nel perimetro della Convenzione delle Alpi e delle condizioni relativamente difficili in cui essa è costretta ad operare a causa del suo contesto orografico. Una produzione di alimenti di qualità, ecologica e compatibile con le caratteristiche locali, deve pertanto prevalere su una produzione che punti principalmente alla quantità. Ciò riquarda in particolare il settore lattiero-caseario prevalentemente sostenuto con successo dal sistema cooperativistico, anche alla luce dell'attuale problematica legata all'eliminazione delle guote latte. In questo modo si possono tutelare i relativi servizi ecosistemici e la biodiversità nel quadro di una sicurezza alimentare sostenibile grazie all'agricoltura di montagna nelle Alpi. In tale contesto, gioca un ruolo di punta una più efficace attuazione di una climate smart agriculture, che da un lato si adatti ai cambiamenti climatici e dall'altro riduca il proprio impatto sul clima attraverso metodi innovativi.

⁷ Contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza alimentare nel perimetro della Convenzione delle Alpi, nella forma di uno statement della Piattaforma Agricoltura di montagna: redatto dalla Piattaforma nel corso delle sua decima riunione, 12-13 luglio 2016, per la XIV Conferenza Ministeriale di Grassau, Germania.



Definizioni

In materia di produzione alimentare sono importanti i seguenti due concetti:

Sicurezza alimentare

Il concetto classico di "sicurezza alimentare" (food security) si riferisce alla quantità di prodotti alimentari di cui dispongono gli abitanti di un paese o di una regione.

La definizione di sicurezza alimentare, formulata dal vertice mondiale sull'alimentazione della FAO del 1996, afferma il diritto di tutti di accedere in qualsiasi momento ad un'alimentazione sicura, sufficiente e nutriente per condurre una vita sana e attiva. Le quattro dimensioni determinanti ai fini della sicurezza alimentare (si veda anche FAO 2006) che si evincono da tale definizione sono le seguenti:

- la disponibilità, che si riferisce all'offerta e riguarda la produzione sostenibile di alimenti, la trasformazione e la commercializzazione;
- l'accessibilità, che si riferisce alla domanda e alla possibilità dei singoli consumatori di reperire e potersi permettere i prodotti alimentari e comprende pertanto l'accesso legale, fisico, sociale ed economico agli alimenti;
- l'utilizzo, che riguarda aspetti come la sicurezza degli alimenti o la loro composizione nutrizionale;
- la stabilità, che si riferisce alla dimensione temporale.

Sovranità alimentare

L'autodeterminazione alimentare, meglio nota come "sovranità alimentare" (food sovereignty) è il diritto dei popoli e degli stati sovrani di determinare in modo democratico la propria politica agricola e alimentare, ovvero il diritto e la capacità di ogni stato di produrre i propri alimenti, nonché di decidere come produrli e distribuirli (IAASTD 2009). Questo concetto non prevede solo il diritto all'alimentazione, ma anche la possibilità per i produttori di svolgere un ruolo attivo nella definizione della politica alimentare, oltre alla promozione dei mercati locali e regionali e al potenziamento di un'agricoltura sostenibile.

Il documento "Agricoltura di montagna sostenibile" della Piattaforma Agricoltura di montagna fa luce sull'importanza centrale di entrambi i concetti per lo spazio alpino. Si invoca il mantenimento del potenziale produttivo necessario all'approvvigionamento della popolazione, nonché il riconoscimento e la salvaguardia di una produzione di alimenti sicuri e vari, ottenuti nel rispetto dell'ambiente e degli animali. Il riconoscimento del diritto alla sovranità alimentare, inoltre, figura come un'importante visione dell'agricoltura di montagna.

Il mantenimento delle attività agricole nelle zone montane nel perimetro della Convenzione delle Alpi è mirato ad approvvigionare la popolazione con prodotti regionali e tracciabili, che trovino uno sbocco nei canali di vendita dei supermercati e dei mercati regionali. La produzione di alcuni alimenti, come ad esempio il latte, riveste un'importanza che valica i confini della Convenzione delle Alpi.





Produzione alimentare nelle aree montane

L'agricoltura di montagna contribuisce alla sicurezza alimentare, nonché alla conservazione, alla resilienza e allo sviluppo delle regioni alpine con la produzione di materie prime e di cibo di elevata qualità.

La quota di produzione alimentare delle aree montane nei singoli paesi della Convenzione delle Alpi è sostanzialmente legata alle dimensioni del territorio montano di ciascun paese, alla superficie destinata alla produzione agroalimentare e al prodotto considerato, dato che alcuni prodotti sono più diffusi nei territori montani. Nel Liechtenstein, il territorio alpino rappresenta il 100% della superficie totale, in Austria e in Svizzera più del 60% e in Slovenia oltre il 30% (si veda la Tabella 1).

Tabella 1: Percentuale del territorio della Convenzione delle Alpi sul totale della superficie nazionale, e percentuale della popolazione residente nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale della popolazione (Fonte: EURAC 2014: questi dati – per l'anno 2010 – sono stati rilevati dagli istituti nazionali di statistica nell'ambito della predisposizione di una banca dati sull'agricoltura nelle Alpi).

Stato	Percentuale del perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale della superficie nazionale (1)	Percentuale della popolazione nel perimetro della Convenzio- ne delle Alpi sul totale della popolazione (2)
Austria	65,1%	39,6%
Francia	7,5%	4,1%
Germania	3,1%	1,8%
Italia	17,1%	7,4%
Liechtenstein	100,0%	100,0%
Slovenia	33,8%	31,3%
Svizzera	60,4%	23,6%

- (1) EUROSTAT 2015 copertura del suolo
- (2) EUROSTAT 2014 variazione demografica saldo demografico e tasso grezzo a livello nazionale

In Austria all'incirca il 40% della popolazione complessiva (cioè il 23% degli abitanti delle Alpi) vive nel perimetro della Convenzione delle Alpi, in Slovenia un terzo circa e in Svizzera un quarto della popolazione totale (il 13% circa degli abitanti delle Alpi). In Italia, invece, vive nel perimetro della Convenzione delle Alpi solo il 7% della popolazione, che tuttavia corrisponde a un terzo circa del totale della popolazione alpina. La superficie che rientra nel

perimetro della Convenzione delle Alpi corrisponde al 17% del territorio nazionale per l'Italia, al 3% per la Germania e all'8% circa per la Francia.

L'analisi dei risultati dell'ultima indagine del 2010 sulla struttura agraria nel perimetro della Convenzione delle Alpi mostra che la percentuale delle aziende agricole sul totale delle aziende varia notevolmente. Nei paesi con una maggiore porzione di superficie sul totale della superficie nazionale, anche la percentuale di aziende agricole e silvicole nel perimetro della Convenzione delle Alpi risulta proporzionalmente più elevata (si veda la Figura 1 in allegato).

Dato che nelle regioni alpine le superfici sono tenute prevalentemente a prato o pascolo, qui si registra il numero più elevato di capi di bestiame alimentati a foraggio grezzo. Allevamento e produzione di latte, nonché prodotti della lavorazione del latte, rivestono una grande importanza in tutto il perimetro della Convenzione delle Alpi. In Austria, oltre la metà dei bovini è allevata nel perimetro della Convenzione delle Alpi, in Svizzera il 40% circa, il Slovenia il 34%. Le percentuali sono ancora maggiori per gli ovini e i caprini. Per ulteriori dettagli si rimanda alle Figure 1 e 2 in allegato.

Risultati del questionario di indagine

I contadini continuano a considerarsi in primo luogo produttori alimentari, contribuendo in tal modo alla sicurezza alimentare del proprio paese, ma aumenta la consapevolezza dell'importanza di altre funzioni svolte dall'agricoltura (Bryden et al. 2011, Dax et al. 2007, Ortner & Hovorka 2009).

Per poter valutare il contributo della produzione agroalimentare alla sicurezza alimentare di ogni paese della Convenzione delle Alpi è stato inviato un questionario alle Parti contraenti. Oltre alla domanda su una selezione di alimenti prodotti in quantità significative nel territorio alpino del rispettivo paese, sono stati anche raccolti esempi di filiere regionali e di prodotti alimentari a Denominazione di Origine Protetta nello spazio alpino. Un ulteriore aspetto dell'indagine ha riguardato le iniziative destinate alla produzione di specie colturali un tempo diffuse nella regione alpina.



Volume di alimenti prodotti nel perimetro della Convenzione delle Alpi

Alla domanda sui prodotti alimentari più importanti in termini quantitativi, i paesi della Convenzione delle Alpi hanno risposto indicando ai primi posti il latte (vaccino) e i prodotti lattiero-caseari (vaccini), oltre alla carne di ruminanti (bovini, ovini, caprini).

Come risulta dalla Tabella 2, in Austria più della metà (56%) della produzione di latte proviene dalle aree montane. In Svizzera la produzione di latte delle aree montane rappresenta un terzo circa dell'intera produzione nazionale, in Slovenia il 26%. In Italia proviene dall'area alpina il 39% circa del latte vaccino. In Germania e in Francia la quota di latte prodotta nelle aree montane è il 2% circa dell'intera produzione nazionale (per ulteriori dettagli si veda la Tabella 3 in allegato).

Analogamente, in Austria proviene dal perimetro della Convenzione delle Alpi più della metà (55%) della carne bovina. In Svizzera e in Slovenia, un terzo circa della carne bovina è prodotta nell'area della Convenzione delle Alpi. La quota di carne bovina macellata proveniente dal perimetro della Convenzione delle Alpi è dell'11% per l'Italia, del 6% per la Germania e dell'11% per la Francia. Per la produzione di carne bovina e ovina nell'area della Convenzione delle Alpi non è stato possibile raccogliere dati standardizzati dai questionari pervenuti, pertanto la produzione di carne è stata stimata sulla base del numero di capi di bovini e ovini (per ulteriori dettagli sulle stime della quantità macellata si veda la Tabella 4 in allegato).



Tabella 2: Percentuale di latte e di carne prodotta nel perimetro della Convenzione delle Alpi

Paese	Percentuale di produzione lattiero-ca- searia nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale della produzione nazionale	Percentuale di carne bovina macellata prove- niente dal perimetro della Convenzione delle Alpi sulla quantità totale di carne bovina macellata
Austria	56%	55%
Francia	2%	1%
Germania	2%	6%
Italia	39%	11%
Liechtenstein	100%	100%
Slovenia	26%	34%
Svizzera	32%	31%

Per quanto concerne la domanda sugli alimenti prodotti in quantità significative nel perimetro della Convenzione delle Alpi, il Liechtenstein riveste una posizione particolare: l'intera superficie del Liechtenstein rientra nello spazio alpino, pertanto tutti i prodotti agricoli di questo stato provengono dal perimetro della Convenzione delle Alpi.

L'indagine condotta mostra inoltre che i prodotti alimentari provenienti dalle aree montane - ad eccezione di latte e carne - svolgono un ruolo importante anche nei paesi nei quali la percentuale di territorio che rientra nel perimetro della Convenzione delle Alpi non è così elevata. L'Alto Adige, ad esempio, è una delle zone più importanti per la melicoltura a livello europeo. Ne consegue che in Italia l'84% circa della produzione totale di mele proviene dal perimetro della Convenzione delle Alpi. In Francia, il 48% circa delle superfici coltivate a piante medicinali e aromatiche e il 41% dei noceti si trova in aree montane.

Nei questionari sono state inoltre segnalate molte best practice per la produzione agricola nello spazio alpino, di cui riportiamo alcuni esempi qui di seguito.

Caratteristiche qualitative della produzione alimentare nello spazio alpino

Le caratteristiche qualitative dell'agricoltura di montagna illustrate qui di seguito comprendono i label di qualità con prova di origine, le specie colturali e le razze di animali un tempo importanti, i sistemi di gestione sostenibili, la percentuale di aziende agricole biologiche e di superfici coltivate a biologico, nonché la diversificazione finalizzata a creare maggiore valore aggiunto e occupazione,



la rinuncia consapevole a prodotti fitosanitari e il fermo impegno ad escludere gli OGM.

Con i marchi locali e i label di qualità con prova di origine — in particolare la Denominazione di Origine Protetta e l'Indicazione Geografica Protetta — si indicano quei prodotti agroalimentari la cui qualità e le cui caratteristiche sono determinate dalla rispettiva provenienza geografica. Inoltre, il Regolamento UE n. 1151/2012 e il Regolamento delegato UE n. 665/2014 consentono l'uso dell'indicazione facoltativa di qualità per i prodotti di montagna. Alcuni paesi alpini (Austria, Francia, Italia) hanno già intrapreso i primi passi per l'implementazione a livello nazionale⁸.

Per questi prodotti spesso non sono importanti solo la qualità e la regione di provenienza, ma anche la conservazione di una determinata modalità di produzione tradizionale oltre al paesaggio antropizzato risultante da tale modalità produttiva. Pertanto il prodotto è anche espressione del territorio e del tipo di produzione e si differenzia in questo modo dagli altri prodotti in quanto prodotto tipico regionale.

Le specialità regionali con denominazione di origine o indicazione geografica protetta provengono spesso da zone montane. Santini et al. (2015) rilevano che, in rapporto alla superficie, la percentuale di specialità a denominazione di origine o indicazione geografica protetta delle aree montane è significativamente più alta della media UE.

I risultati dell'indagine confermano questo dato. In Svizzera, ad esempio, il 70% dei prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica protetta proviene dal perimetro della Convenzione delle Alpi, tra cui formaggi come Emmentaler e Gruyère, ma anche la carne secca dei Grigioni. In Austria 8 dei 14 prodotti a denominazione di origine protetta provengono dalle Alpi. Si tratta prevalentemente di formaggi e speck. La Slovenia ha 6 prodotti a denominazione di origine protetta (formaggi, salumi e pasta ripiena) dello spazio alpino. Anche in Germania, Francia, Italia e Liechtenstein c'è una serie di note specialità regionali a denominazione di origine protetta provienienti da aree montane, come il formaggio Allgäuer Bergkäse, la Mela Alto Adige, il Montasio, il Prosciutto di San Daniele, il Gorgonzola, la Raclette, il formaggio Liechtensteiner Sauerkäse, il Beaufort, la Noix de Grenoble e le Pommes des Alpes de Haute Durance.

Inoltre, nei paesi della Convenzione delle Alpi vi sono molte iniziative volte alla produzione di specie colturali e di razze di animali da reddito un tempo diffuse nella regione alpina. Si tratta di specie che si sono adattate alle condizioni difficili del territorio (vallivo) alpino e consentono un utilizzo agricolo a quote limite: in Francia e in Austria si promuovono razze bovine e ovine robuste, di provenienza locale (p.es. Tarine, Abondance, Pinzgauer Rind, Mérinos d'Arles). L'Italia cita come esempio le iniziative per l'allevamento e la commercializzazione della Villnösser Brillenschaf, la razza ovina più antica dell'Alto Adige. In Alto Adige, ad esempio, la promozione della cerealicoltura alpina tradizionale è sostenuta dal progetto "Regiokorn", che crea una rete di aziende agricole, mulini e panetterie. La coltivazione del frumento primaverile "Tiroler begrannter Binkel" è promossa nell'ambito del programma di sviluppo rurale austriaco. In Svizzera, nelle valli alpine, la cooperativa Gran Alpin promuove la coltivazione ecologica dei campi a cereali, occupandosi della presa in consegna, della lavorazione e della commercializzazione.

Nelle Alpi, giocano inoltre un ruolo importante le tecniche colturali sostenibili a ciclo chiuso, come l'agricoltura biologica. Tra gli indicatori utilizzati in tale contesto rientra anche l'eccedenza di azoto (più bassa) nel perimetro della Convenzione delle Alpi (p.es. per l'Austria si veda Statistik Austria 2010, BMLFUW 2013).

Da un'analisi dell'agricoltura biologica nel perimetro della Convenzione delle Alpi risulta che la percentuale di aziende agricole biologiche nel perimetro della Convenzione delle Alpi varia da paese a paese (si veda la Tabella 5 in allegato). Austria e Svizzera contano più della metà di tutte le aziende agricole biologiche del perimetro della Convenzione delle Alpi, che insieme coprono rispettivamente il 50% e il 60% delle superfici coltivate col metodo biologico. In Slovenia, il 36% delle aziende agricole biologiche si trova nel perimetro della Convenzione delle Alpi e copre il 34% delle superfici coltivate a biologico. In Germania, sebbene l'11% delle aziende agricole biologiche insista sul perimetro della Convenzione delle Alpi, la loro superficie rappresenta solo il 5% del totale delle superfici coltivate col metodo biologico: ne conseque che le aziende situate in territorio alpino sono di minori dimensioni rispetto ad altrove. L'Italia presenta una situazione analoga: il 10% delle aziende agricole biologiche rappresenta il 4% delle superfici coltivate a biologico nel perimetro della Convenzione delle Alpi.

⁸ Si veda a tale proposito la relazione di EUROMONTANA:

http://www.euromontana.org/en/implementation-of-the-eu-optional-quality-term-mountain-product-where-do-we-stand-in-the-different-member-states/stat



Filiere e cooperazioni regionali

Un aspetto importante per il futuro dell'agricoltura di montagna è la creazione e conservazione delle filiere regionali per la produzione alimentare.

L'obiettivo delle filiere regionali è di mantenere nella regione gran parte delle fasi della produzione, consentendo pertanto al valore aggiunto di rimanere prevalentemente nella regione, con beneficio per i redditi dell'agricoltura di montagna, che dipendono in misura crescente dalle sovvenzioni pubbliche e dalle attività extra-agricole (Groier 2013). Esempi di filiere regionali sono ritrovabili nel connubio tra agricoltura di montagna e produzione alimentare (commercializzazione ed etichettatura dei prodotti di montagna), agricoltura di montagna e turismo, nonché agricoltura di montagna e altri servizi (commercio, attività ricreative e formative...).

Dall'indagine è emersa una serie di esempi di prodotti già esistenti, le cui filiere (aziende agricole, trasformazione, commercializzazione) si situano nel perimetro della Convenzione delle Alpi/territorio montano, tra cui:

• Formaggi di qualità francesi a denominazione di origine protetta

Tutti i formaggi francesi di qualità a denominazione di origine protetta (soprattutto del Dipartimento dell'Alta Savoia, ma anche dell'Isère) sono prodotti in filiere organizzate di cui fanno parte i produttori (cooperative), le aziende locali, ma anche gruppi industriali: un valore aggiunto che in pratica spesso garantisce dei prezzi maggiori ai produttori di latte.

· Carne bovina del Trentino

I vitelli sono allevati nelle aziende della Federazione Provinciale Allevatori di Trento e macellati in loco. La carne dei vitelloni nati, allevati e macellati in Trentino viene venduta nello spaccio della Federazione a Trento e tramite le cooperative di consumo trentine.

· Frutticoltura ad alberi sparsi in Baviera

Si citano diversi esempi interessanti di frutticoltura ad alberi sparsi (Obstverwertung Rohrdorf) e distillerie presso aziende agricole, nonché il mercato della frutta di Feilnbach, un mercato regionale in territorio alpino.

• Sostegno ai progetti di sviluppo regionale in Svizzera

Con la revisione parziale dell'Ordinanza sui miglioramenti strutturali, il Consiglio federale ha consentito il "Sostegno ai progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti indigeni e regionali ai quali l'agricoltura partecipa in modo preponderante" (PSR) secondo quanto disposto dalla Legge federale sull'agricoltura. Per potenziare la creazione di valore nell'agricoltura e nella regione, il Cantone dei Grigioni, ad esempio, ha avviato e ampliato un'azienda di trasformazione del latte con cantina per la stagionatura del formaggio e rivendita e ha promosso la lavorazione della frutta costruendo una distilleria con locali destinati alla vendita e alla degustazione. È stata inoltre sviluppata un'offerta agrituristica in cooperazione con gli enti turistici, ad esempio ampliando una stalla d'alpeggio (PRE Center Sursilvan d'Agricultura, Disentis).

· Creazione di marchi regionali in Austria

Il marchio "Genuss Region Österreich" (Regione del Gusto Austria) si prefigge l'obiettivo di informare il consumatore sulle specialità gastronomiche specifiche di ogni regione. Alcuni esempi di regioni del gusto nel perimetro della Convenzione delle Alpi sono il manzo "Pinzgauer Rind" e il formaggio di montagna "Großwalsertaler Bergkäse".

• Marchio regionale "natürlich vo do" nel Liechtenstein

Il marchio è stato creato per rendere riconoscibili ai consumatori i prodotti alimentari del Liechtenstein e consentirne la vendita nelle rivendite locali.

· Grape - filiera regionale della regione Severna Primorska

Nella regione slovena del "litorale settentrionale" è stato creato un marchio ombrello (Grape — dobro pridelano doma — cose buone di casa nostra) per prodotti agricoli e artigianali, volto a promuovere i prodotti locali provenienti dalle montagne di questa regione. Il marchio ombrello si presenta come una piattaforma di vendita che raggruppa diversi produttori locali.

Dall'indagine risulta inoltre che le filiere regionali di tutti i paesi della Convenzione delle Alpi hanno ancora potenziale di crescita. La creazione di un'organizzazione economica e la partecipazione dei produttori alla filiera sono ritenute essenziali per avere ricadute positive sul territorio. Vi è inoltre una serie di esempi di mercati regionali e di vendita diretta di prodotti, ad esempio sugli alpeggi, un aspetto che riveste un ruolo importante anche in relazione al turismo.



Tali filiere regionali assumono spesso la forma di cooperazioni. Le cooperative agricole sono molto diffuse nello spazio alpino e in molte aree sono i pilastri dell'economia regionale: esse offrono alle piccole aziende servizi di consulenza, le supportano in termini logistici e consentono o agevolano l'accesso ai mercati di sbocco locali e globali (FAO 2014a; FAO 2014b). In questo modo, il cooperativismo contribuisce proprio nelle aree montane a garantire il reddito delle piccole aziende e ne riduce i rischi finanziari (Bardsley e Bardsley 2013; Streifeneder 2015). Le cooperative concorrono quindi in modo significativo alla sopravvivenza dell'agricoltura di montagna e alla produzione alimentare.

Ai vantaggi economici, sociali ed ecologici di una produzione alimentare locale fa riferimento anche un position paper comune di 6 reti europee. L'iniziativa, sotto l'egida di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, è stata presentata nel quadro di EXPO 2015.

Infine si evidenzia come, oltre alla produzione alimentare, anche altre materie prime agricole come lana, legno e prodotti del legno contribuiscano in misura rilevante alle filiere regionali.





Conclusioni e prospettive

L'agricoltura di montagna produce in condizioni naturali difficili, pertanto anche i raccolti risultano inferiori (tranne nelle zone vallive, più avvantaggiate) se confrontati con regioni nelle quali tali condizioni non sussistono. In molte zone montane si punta pertanto molto sui prodotti tipici di qualità: in questo modo i prodotti alimentari di montagna ottengono maggiore risonanza come specialità regionali.

Il contributo dell'agricoltura di montagna alla sicurezza alimentare è significativo

In conclusione, occorre rilevare che l'agricoltura di montagna può contribuire in modo sostanziale alla sicurezza e alla sovranità alimentare per diverse categorie di prodotti. In questo modo, nelle regioni alpine spesso densamente popolate si consente alla popolazione locale di disporre di prodotti alimentari sani e a filiera corta, che sono venduti nei mercati e nei negozi di alimentari locali, soddisfacendo così un aspetto fondamentale, quello della disponibilità, come già precisato, un fattore determinante.

La produzione e la lavorazione di prodotti agricoli nella regione contribuisce a creare maggiore valore e, quindi, ad aumentare la resilienza economica e la vitalità delle regioni montane, come mostra in modo calzante una serie di esempi. In questo modo si promuovono la cooperazione trasversale tra l'agricoltura e i settori ad essa collegati e le filiere regionali. Inoltre, proprio in uno spazio economico come quello alpino, fatto di piccole realtà, la filiera corta di produzione, trasformazione e vendita può agevolarne l'accesso, il che a sua volta può influire su domanda e offerta nonché sul prezzo. Indubbiamente, nelle filiere regionali risiede ancora un potenziale di crescita futuro.

Un aspetto che merita altrettanta attenzione nello spazio alpino è quello dei rifiuti e degli scarti alimentari, generati lungo l'intera filiera alimentare, dalle attività agricole alla produzione e trasformazione alimentare nonché dalla vendita alla gastronomia e al consumo delle famiglie. Appare logico che la regione alpina assurga a modello per sensibilizzare alla tematica dei rifiuti alimentari e consequentemente ridurre gli sprechi.

Gli aspetti qualitativi della sicurezza alimentare fanno parte dell'identità regionale

Date le difficili condizioni di produzione, l'agricoltura di montagna non è in grado di imporsi in un mercato agricolo globale, deregolamentato, contraddistinto da un'anonima produzione di massa. In molte aree dello spazio alpino si riscontra nel frattempo un ritorno a prodotti tradizionali e specialità regionali: molte di queste specialità provengono dalle zone montane e arricchiscono la varietà culturale del paese.

La sicurezza alimentare non dovrebbe essere vista soltanto in termini di quantità di prodotti alimentari, bensì anche di sapore e di cultura. L'agricoltura alpina non contribuisce pertanto solo alla sicurezza alimentare, ma anche alla varietà alimentare. Le specialità regionali con denominazione di origine o indicazione geografica protetta provengono spesso dalle aree montane e questo è un aspetto su cui puntare in futuro.

Conservare il terreno coltivabile e il suolo quali elementi essenziali per la sicurezza alimentare

Il terreno coltivabile è la risorsa principale e non rinnovabile per la produzione agricola, nonché la base per la prestazione di servizi di interesse generale.

Occorre dare massima importanza alla difesa del suolo, in termini quantitativi attraverso una pianificazione territoriale sostenibile e in termini qualitativi attraverso una gestione parsimoniosa del terreno coltivabile.

La varietà dell'agricoltura di montagna aumenta l'adattabilità

La varietà, sia essa biologica, genetica o culturale, è una caratteristica elementare dello spazio alpino. La varietà genetica in agricoltura, che ne rappresenta una componente, è un importante presupposto per la sicurezza alimentare (FAO 2009, 2012). Molteplici iniziative nei paesi della Convenzione delle Alpi mirano alla produzione di specie colturali e di razze robuste un tempo diffuse nella regione alpina. Si tratta di una pratica che dovrebbe trovare maggiore diffusione in futuro.



L'agricoltura di montagna richiede l'utilizzo di metodi colturali e tecniche di lavoro che sono adatti al rispettivo territorio (p.es. produzione di carne in zone asciutte e produzione di latte in alta montagna). Tale fattore potrà essere considerato un "potenziale strategico" dell'agricoltura alpina per il futuro, se si conserveranno questa varietà regionale di specie colturali, razze e metodi di coltivazione e la relativa adattabilità a cambiamenti futuri, come quelli climatici.

L'agricoltura di montagna multifunzionale ha una rilevanza di portata nazionale

Il contributo di un'agricoltura di montagna multifunzionale alla conservazione e allo sviluppo delle regioni alpine è indiscusso. La produzione di materie prime e alimenti di elevata qualità, contraddistinta da un uso efficiente delle risorse, la protezione dai pericoli naturali, la preservazione e lo sviluppo di paesaggi culturali tipici e la conservazione della biodiversità hanno un impatto rilevante sulla società locale e sulla sua cultura, nonché sulla struttura economica nello spazio alpino (Holzner 2007, Ringler 2009). Nello spazio alpino, inoltre, l'agricoltura di montagna assolve compiti e funzioni per ampie regioni extra-alpine, assumendo quindi una rilevanza per ogni paese alpino nella sua interezza.

Inoltre, le tecniche colturali e produttive specifiche dello spazio alpino svolgono un ruolo fondamentale e consentiranno all'agricoltura di montagna di assolvere anche in futuro le sue molteplici funzioni, in particolare ai fini della sicurezza alimentare.

Serve una promozione dei servizi (ecosistemici) di interesse generale

Nei territori montani i servizi ecosistemici, in particolare la fornitura di risorse idriche, la protezione dai pericoli naturali, la preservazione della fertilità del suolo, la conservazione e la cura della varietà di paesaggi culturali e della biodiversità tipici di ogni regione sono i presupposti per l'insediamento decentralizzato nello spazio alpino e per la sicurezza alimentare.

Date le difficoltà colturali naturali occorre prevedere una compensazione di tali servizi (*public money for public goods*).







Riferimenti bibliografici

Bardsley D. K. and Bardsley A. M. (2014): Organising for socio-e-cological resilience: "The roles of the mountain farmer cooperative Genossenschaft Gran Alpin in Graubünden", Switzerland. Ecological Economics (98), pp. 11-21.

BMLFUW - Bundesministerium Für Land- Und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (2013): Stickstoffbilanzen — Berechnung auf GWK-Ebene. Wien. Si veda: https://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasserqualitaet/grundwasser/Stickstoffbilanzen.html.

Bryden, J. M., Efstratoglou, S., Ferenczi, T., Knickel, K., Johnson, T., Refsgaard, K. And Thomson, K., (Hg.) (2011): Towards Sustainable Rural Regions in Europe. Exploring Inter-Relationships between Rural Policies, Farming, Environment, Demographics, Regional Economies and Quality of Life Using System Dynamics. New York. In: Hovorka, G. (2011).

Dax, T., Hovorka, G., Machold, I., Oedl-Wieser, T. and Tamme, O. (2007): Country level reports on primary data collection. Case study Pinzgau-Pongau, Austria. Documento di lavoro non pubblicato facente parte del progetto UE TOP MARD. Wien. In: Hovorka, G. (2011).

EURAC (2014): MonAS Project (2014). Institute for Regional Development, European Academy Bozen/ Bolzano (www.eurac.edu/monas).

EUROSTAT (2010): Dati provenienti dalla banca dati EUROSTAT: "Database by themes, Agriculture, Agricultural Production, Livestock and meat" per l'anno 2010 relativi ai numeri di capi e alle quantità macellate, si veda http://ec.europa.eu/eurostat/en/data/database.

FAO — Food and Agriculture Organization (2006): FAO Policy Brief. Issue 2, June 2006.



FAO — Food and Agriculture Organization (2009): Report on the State of the World's Animal Genetic Resources for Food and Agriculture — in brief. Rome.

FAO — Food and Agriculture Organization (2012): Second Report on the State of the World's Plant Genetic Resources for Food and Agriculture — in brief. Rome.

FAO — Food and Agriculture Organization (2014a): The State of Food and Agriculture - Innovation in family farming.

FAO — Food and Agriculture Organization (2014b): The state of food insecurity in the world. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition. FAO, Rome.

Groier, M (2013): Kennzeichnung von Bergprodukten. Der Almund Bergbauer. 3/13.

Holzner, W. (2007): Almen: Almwirtschaft und Biodiversität. Böhlau. Wien, 300 S. (Grüne Reihe des Lebensministeriums Nr. 17).

Hovorka, G. (2011): Die Berglandwirtschaft in Österreich – Aufgaben, Leistungen und notwendige Rahmenbedingungen: YSA 2011, 111 – 134.

IAASTD - International Assessment Of Agricultural Knowledge, Science And Technology For Development (2009): Agriculture at a Crossroads. Global Report. Edited by Beverly D. McIntyre et al. Washington. http://www.weltagrarbericht.de/filead-min/files/weltagrarbericht/IAASTDBerichte/GlobalReport.pdf. Synthesis Report: http://apps.unep.org/redirect.php?file=/pu-

blications/pmtdocuments/Agriculture_at_Crossroads_Synthesis_Report.pdf.

Ortner, K. M. and Hovorka, G. (2009): Evaluierung der Landwirtschaftsförderung und der Praxis der Vorarlberger Landwirtschaft unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben. Projektendbericht. Wien. In: Hovorka, G. (2011).

Ringler, A. (2009): Almen und Alpen. Höhenkulturlandschaft der Alpen. Ökologie, Nutzung, Perspektiven. Edito da: Verein zum Schutz der Bergwelt, München (www.vzsb.de). Versione integrale (1.448 pp.) su CD, versione ridotta stampata (134 pp.), entrambe con molte immagini, tabelle e carte, ISBN 978-3-00-029057-2. Si veda http://www.vzsb.de/almbuch.php?leptoken=577775 cf079ec2dc336a1z1442577069.

Santini, F., Guri, F., Aubard, A. and Gomez Y Paloma, S. (2015): Geographical Indications and Territories with Specific Geographical Features in the EU: the Cases of Mountain and Island Areas. Parma, Italy.

Statistik Austria (2010): Regionale Nährstoffbilanzen in Österreich für NUTS 3-Gebiete. Wien. Si veda http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/landwirtschaft/2015/NUTS3_N_P_Balance_AT.pdf.

Streifeneder, T. (2015): Cooperative Systems in Mountain Regions: A Governance Instrument for Smallholder Entrepreneurs. In: Journal of Alpine Research | Revue de géographie alpine [online], 103-1 | 2015. http://rga.revues.org/2783; DOI: 10.4000/rga.2783.



Allegati

Figura 1: Percentuale di aziende agricole e di superficie agricola utilizzata nel perimetro della Convenzione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) sul totale delle aziende agricole/della superficie delle aziende agricole, nonché percentuale di superfici prative nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale delle superfici prative nazionali in 7 paesi della Convenzione delle Alpi nell'anno 2010 (EURAC 2014). Per la Svizzera sono stati utilizzati i dati dell'anno 2013.

Figura 1.1: Aziende agricole nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale delle aziende agricole nazionali in %




Figura 1.2: Superficie agricola utilizzata nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale della superficie agricola utilizzata nazionale in %




Figura 1.3: Superfici prative nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale delle superfici prative nazionali in %




Figura 2: Percentuale di bovini, ovini e caprini sul totale dei capi di bestiame in 7 paesi della Convenzione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) nell'anno 2010 (EURAC 2014). Per la Svizzera sono stati utilizzati i dati dell'anno 2013.

Figura 2.1: Bovini nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale dei bovini in %




Figura 2.2: Ovini nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale degli ovini in %




Figura 2.3: Caprini nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale dei caprini in %






Tabella 3: stime della produzione di latte vaccino dello spazio alpino (risultati del questionario di indagine).

Paese	Produzione nazionale in t	Produzione nel perimetro della Convenzione delle Alpi in t	Percentuale di produzione lattiero-casearia nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale della produzione nazionale
Austria	3.257.738	1.824.528	56%
Francia	24.000.000	500.000	2%
Germania	29.628.880	650.000	2%
Italia	10.996.563	4.339.860	39%
Liechtenstein	14.000	14.000	100%
Slovenia	603.930	157.750	26%
Svizzera	3.261.407	1.049.732	32%

La tabella che segue mostra il numero totale dei capi di bestiame di ogni paese, suddiviso nelle categorie "bovini" e "ovini" e la quantità totale macellata (in t) di ogni paese nelle categorie "bovini" e "ovini". I dati provengono dalla banca dati EUROSTAT (EUROSTAT 2010). In base a tali valori è stato calcolato un fattore di proporzionalità (= quantità macellata della categoria animale / numero di capi di bestiame della categoria animale). Tale fattore di proporzionalità è stato moltiplicato per il numero di capi di bestiame nel perimetro della Convenzione delle Alpi (EURAC 2014), determinando così la quantità potenziale macellata per ogni categoria animale nel perimetro della Convenzione delle Alpi. La Tabella 4 mostra la quantità di carne risultante.

Tabella 4: produzione di carne di ruminanti nel perimetro della Convenzione delle Alpi. Stime di bovini e ovini calcolate sulla base dei capi di bestiame dell'intero territorio nazionale (EUROSTAT 2010) e nel perimetro della Convenzione delle Alpi (EURAC 2014).

Paese	Prodotto	Numero totale capi di bestiame 2010 (EUROSTAT)	Quantità totale macellata in t 2010 (EUROSTAT)	Fattore quantità macellata/capo di bestiame	Numero capi di bestiame nel peri- metro Convenzione delle Alpi 2010 (EURAC)	Quantità macellata proveni- ente dal perimetro Convenzione delle Alpi in t (1)	Percentuale della quantità macellata proveniente dal perimetro Conven- zione delle Alpi sul totale della quantità macellata (1)
Austria	Carne bovina	2.023.510	224.790	0,11	1.114.004	124.383	55%
Francia	Carne ovina	7.475.000	190.740	0,03	493.598	12.595	7%
	Carne bovina	19.506.210	1.527.180	0,08	273.374	21.302	1%
Germania	Carne bovina	12.534.510	1.186.720	0,09	730.228	68.201	6%
Italia	Carne bovina	5.952.990	1.075.410	0,18	622.600	114.797	11%
Liechtenstein	Carne bovina	5.993	(2)	-	5.993	(2)	100%
Slovenia	Carne bovina	472.330	35.770	0,08	161.264	12.269	34%
Svizzera	Carne bovina	1.591.750	143.390	0,09	497.965	44.858	31%
	Carne ovina	434.080	4.970	0,01	246.902	2.827	57%

(1) stima sulla base del numero di capi (2) dati non disponibili o inclusi nei dati della Svizzera

Tabella 5: percentuale dell'agricoltura biologica (aziende agricole biologiche e superfici coltivate a biologico) nel perimetro della Convenzione delle Alpi sul totale delle aziende agricole e delle superfici coltivate a biologico in 6 paesi della Convenzione delle Alpi nell'anno 2010 (risultato del questionario di indagine). Per la Svizzera sono stati utilizzati i dati del 2013.

	Aziende agricole biologiche nel perimetro Convenzione delle Alpi/ totale aziende agricole biologiche nazionali	Superfici coltivate a biologico nel perimetro Convenzione delle Alpi/ totale superfici coltivate a biologico
Austria	51%	58%
Germania	11%	5%
Italia	10%	4%
Liechtenstein	100%	100%
Slovenia	36%	34%
Svizzera	62%	60%



La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi.

www.alpconv.org

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi

Herzog-Friedrich-Straße 15 A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 (0)512 588 589-12

Sede distaccata

Viale Druso / Drususallee 1 I-39100 Bolzano / Bozen Tel.: +39 0471 055 352

www.alpconv.org info@alpconv.org